



Repubblica Italiana

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| 1) dott. Maria G. Di Marco | Presidente |
| 2) dott. Michele De Maria | Consigliere |
| 3) dott. Carmelo Ioppolo | Consigliere relatore |

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n° 929 R.G.A.2019 promossa in grado di appello

D A

██████████ rappresentato e difeso dall'Avv.to dall'Avv.to Daniela Carmela Nicastro, elettivamente domiciliato in Palermo, via Imera n.3

appellante

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ██████████

██████████

██████████

contumaci

OGGETTO: *altre ipotesi* –

All'udienza di discussione del 24.9.2020 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.

FATTO E DIRITTO

1) Con sentenza n. 907/2019, emessa in data 5.7.2019, il Tribunale di Agrigento, in funzione di G.L., rigettò il ricorso proposto ██████████ volto ad ottenere il riconoscimento del diritto, al momento del passaggio nel ruolo della scuola secondaria superiore, alla ricostruzione della carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, del periodo di servizio militare e del servizio di ruolo svolto presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria con condanna del M.I.U.R. ad adottare i provvedimenti consequenziali e al pagamento dei corrispondenti incrementi stipendiali e delle differenze retributive.

Avverso tale decisione ha interposto gravame [redacted] con ricorso depositato in Cancelleria il 10.9.2019, chiedendone la riforma.

A sostegno della propria posizione processuale, l'appellante denuncia l'omessa pronuncia, ad opera del Tribunale, sulla domanda avente ad oggetto il riconoscimento "*per intero, del servizio di ruolo svolto nella scuola dell'infanzia e della scuola primaria*" avendo, il primo Giudice, motivato con esclusivo riferimento "*all'ipotesi di riconoscimento di servizio pre ruolo*".

Pertanto, dopo aver richiamato i più recenti pronunciamenti della giurisprudenza sia di merito che di legittimità, insiste per l'accoglimento delle domande spiegate con l'atto introduttivo del giudizio.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, [redacted] e MIUR Ambito Territoriale della provincia di Agrigento, seppure regolarmente citati, sono rimasti contumaci.

Indi, all'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

2) Risulta fatto incontroverso – oltre che documentalmente provato - che [redacted]

- venne immesso in ruolo i data 1.09.1990 con decorrenza economica 1.9.1991 nella scuola materna;

- effettuò il passaggio alla scuola elementare l'1.9.1998;

- transitò, con decorrenza 1.9.2005, nell'organico della scuola superiore di secondo grado per la classe di concorso 36°;

- svolse, prima dell'immissione in ruolo, 2 anni di insegnamento a tempo determinato (oltre ad 1 anno di servizio militare);

Costituisce, inoltre, fatto incontestato che con decreto n.1376 del 4.11.2008 gli venne determinata – col sistema della temporizzazione – una anzianità di servizio (alla data del 1.9.2005) pari ad anni 11 e mesi 4 con corresponsione della retribuzione tabellare della III fascia stipendiale (anni 9-14).

Lamenta l'odierno appellante che alla data del passaggio di ruolo quale docente di scuola superiore (avvenuto in data 1.9.2005) egli aveva "*maturato una anzianità di servizio pari a complessivi anni 17 di servizio (1 militare+2 pre ruolo + 7 infanzia+7 primaria) e quindi avrebbe dovuto già essere inserito nella IV fascia stipendiale (15-20 anni)*".

L'appello è fondato e, come tale, deve essere accolto.

Come è noto la disciplina dei "passaggi di ruolo" è contenuta nel D.P.R. n.417/74 che, all'art. 77, prevede la possibilità di passaggi del personale docente da un ruolo ad un

altro di scuole di grado superiore superiori.

Il successivo art.83 prevede che *"in caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato viene valutato per intero del nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera"*.

In siffatto contesto l'art. 57 della legge n.312/80 ha sancito che *"i passaggi di ruolo di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi incorsi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato nelle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne fermi restando i requisiti previsti dal citato art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417"*.

Ed è, giust'appunto, nel quadro normativo come sopra or ora (sinteticamente) delineato, che le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota sentenza n.9144/2016, hanno affrontato e risolto in senso favorevole alla prospettazione dell'odierno appellante la questione del riconoscimento integrale dell'anzianità di ruolo pregressa.

In particolare i Giudici di legittimità, nella dianzi citata sentenza, hanno affermato che in tema di passaggi di ruolo del personale docente, per effetto del combinato disposto del D.P.R. n.417 del 1974, artt. 77, 83 e della L. n.312 del 1980, art.57, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione.

Ancor più recentemente, si osserva, la Suprema Corte (con sentenza n.29791/2018) ha ribadito che *"la L. 11 luglio 1980, n. 312, ha disposto (con l'art. 57, commi 1 e 2) che "I passaggi di ruolo di cui del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, citato art. 77". Il medesimo Decreto n. 417 del 1974, successivo art. 83, intitolato "Passaggio ad altro ruolo", dispone: "In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera" (v. in tal senso, art. 487 passaggio ad altro ruolo del T.U. n. 297 del 1994). 4.1. Pertanto, ogni ipotesi di passaggio del personale docente da un ruolo ad un altro della scuola (da*

un ruolo inferiore ad uno superiore o viceversa), anche se avvenuto a seguito di superamento di un concorso, dà luogo al riconoscimento per intero del servizio prestato nel precedente ruolo mediante ricostruzione di carriera. 5. La giurisprudenza di questa Corte ha affermato che nel sistema di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 57 e al D.P.R. n. 417 del 1974, art. 83, si è in presenza di un sistema che introduce una mobilità e un'osmosi tra i distinti ruoli del personale docente della scuola, per cui l'anzianità maturata in servizio di ruolo viene conservata in caso di passaggio ad un ruolo diverso ai fini della ricostruzione di carriera (v. Cass. n. 2037 del 2013)” (cfr. anche Cassazione Civile, sezione lavoro, 24.2.2020 n.4877, Cassazione civile, sezione lavoro, 17.12.2019 n.33409).

Di talchè deve concludersi che al momento del passaggio di ruolo dalla scuola materna (oggi dell'infanzia) a quella elementare (oggi primaria) e da questa a quella superiore di secondo grado, l'anzianità di servizio acquisita nel precedente ruolo deve essere riconosciuta in misura integrale, anziché nei limiti della cd temporizzazione.

Alla luce di quanto sopra esposto (considerando, in particolare, che lo [REDACTED] venne immesso in ruolo a far data dall'1.9.1990 – con decorrenza economica 1.9.1991 - svolgendo servizio come docente di scuola materna per 7 anni e come docente di scuola elementare per altri 7 anni, fino al 31.8.2005), consegue il riconoscimento dell'anzianità di servizio effettivamente maturata in tali anni in essa comprensivi, per intero, i due anni di servizio pre-ruolo e l'anno di servizio militare.

Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi che [REDACTED] [REDACTED] al momento del passaggio nel ruolo della scuola secondaria superiore, aveva diritto alla ricostruzione della carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, del periodo di servizio militare e del servizio di ruolo svolto presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria e per l'effetto condannarsi l'Amministrazione appellata ad adottare i provvedimenti consequenziali oltre che al pagamento dei corrispondenti incrementi stipendiali e delle differenze retributive con gli interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.

3) Le spese del doppio grado seguono la soccombenza di parte appellata e si liquidano come da dispositivo in favore dello Sciara.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella contumacia del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, [REDACTED] e MIUR Ambito Territoriale della provincia di Agrigento che dichiara, in riforma della sentenza n.907/2019, emessa in data 5.7.2019 dal Tribunale G.L. di Agrigento, così provvede:

- dichiara che [REDACTED] al momento del passaggio nel ruolo della scuola secondaria superiore, aveva diritto alla ricostruzione della carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio pre-ruolo, del periodo di servizio militare e del servizio di ruolo svolto presso la scuola dell'infanzia e la scuola primaria – nei periodi specificati in parte motiva - e per l'effetto condanna parte appellata ad adottare i provvedimenti consequenziali e al pagamento dei corrispondenti incrementi stipendiali e delle differenze retributive oltre interessi legali dalle singole scadenze fino al soddisfo.

- Condanna parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellante, che liquida, per il primo grado, in complessivi **€.2.768,00** e, per il secondo grado, in complessivi **€.3.308,00** a titolo di compensi professionali, i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario oltre al rimborso, in favore della parte appellante, del contributo unificato versato per il primo e secondo grado di giudizio.

Palermo 24 settembre 2020

il Consigliere estensore

Carmelo Ioppolo

Il Presidente

Maria G. Di Marco